

Seconda Parte

PAGINA BIANCA

ATTIVITÀ AI SENSI DELLA LEGGE N. 287/90

PAGINA BIANCA

1. Evoluzione della concorrenza nell'economia nazionale e interventi dell'Autorità

L'ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 287/90: DATI DI SINTESI

Nel corso del 2002, in applicazione della normativa a tutela della concorrenza sono stati valutati 651 operazioni di concentrazione, 46 intese, 19 possibili abusi di posizione dominante.

Attività svolta dall'Autorità			
	2001	2002	2003 gennaio-marzo
Intese	43	46	17
Abusi di posizione dominante	28	19	4
Concentrazioni fra imprese indipendenti	616	651	149
Indagini conoscitive	1	-	-
Inottemperanze alla diffida	2	3	-
Pareri alla Banca d'Italia	29	28	13
Diritti calcistici (legge n. 78/99)	-	1	-

Distribuzione dei procedimenti conclusi nel 2002 per tipologia ed esito

	Non violazione di legge	Violazione di legge, autorizzazione condizionata o non violazione per modifica degli accordi	Non competenza o non applicabilità della legge	Totale
Intese	41	5	-	46
Abusi di posizione dominante	15	4	-	19
Concentrazioni fra imprese indipendenti	597	7(*)	47	651

(*) È compreso un caso di ritiro della comunicazione a seguito di istruttoria avviata dall'Autorità.

Le intese esaminate

In relazione alle intese tra imprese, nel 2002 sono stati portati a termine 7 procedimenti istruttori¹. In tre casi i procedimenti si sono conclusi con l'accertamento della violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza

¹ SELEA-ORDINE DEI FARMACISTI; NOKIA ITALIA-MARCONI MOBILE-OTE; COMPAGNIE AEREE-FUEL CHARGE; POSTE ITALIANE-S.D.A. EXPRESS COURIER-BARTOLINI-CONSORZIO LOGISTICA PACCHI; CARTE DI CREDITO; PELLEGRINI-CONSIP; VENDITA DIRITTI TELEVISIVI. I seguenti casi, le cui istruttorie si sono concluse nel primo trimestre del 2002, sono stati già descritti nella Relazione annuale dello scorso anno: SELEA-ORDINE DEI FARMACISTI; NOKIA ITALIA-MARCONI MOBILE-OTE.

ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90². In due casi, l'Autorità ha concesso un'autorizzazione in deroga al divieto di intesa ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90³. Due sono i procedimenti che si sono conclusi con l'accertamento della non violazione del divieto di intese restrittive⁴.

In considerazione della gravità delle infrazioni commesse, nei tre casi di violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90 sono state comminate alle imprese sanzioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, per un ammontare complessivo pari a circa 36 milioni di euro.

In quattro casi l'avvio dell'istruttoria è avvenuto sulla base di segnalazioni e denunce pervenute all'Autorità da parte di clienti o concorrenti delle società cui è stata contestata l'infrazione⁵; in tre casi le istruttorie sono state avviate a seguito della comunicazione volontaria delle imprese partecipanti all'accordo⁶.

**Intese esaminate nel 2002 per settori di attività economica
(numero delle istruttorie concluse)**

SETTORE PREVALENTEMENTE INTERESSATO

Trasporti e noleggio di mezzi di trasporto	1
Telecomunicazioni	1
Diritti televisivi	1
Servizi finanziari	1
Servizi postali	1
Ristorazione	1
Attività professionali e imprenditoriali	1
TOTALE	7

Durante i primi tre mesi del 2003 l'Autorità ha concluso tre procedimenti in materia di intese riguardanti i casi AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE-PETROLIERI, SAGIT-CONTRATTI DI VENDITA E DISTRIBUZIONE DEL GELATO e VARIAZIONE DI PREZZO DI ALCUNE MARCHE DI TABACCHI. Nel primo caso l'istruttoria era stata avviata dall'Autorità nel maggio 2001 e si è conclusa con l'accertamento della violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90 e con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per un ammontare complessivo pari a circa 500 mila euro. Nel secondo caso l'istruttoria ha avuto origine dalla comunicazione volontaria dell'intesa da parte delle società coinvolte e si è conclusa, a seguito di modifiche apportate dalle parti, con una

² SELEA-ORDINE DEI FARMACISTI; COMPAGNIE AEREE-FUEL CHARGE; PELLEGRINI-CONSIP.

³ NOKIA ITALIA-MARCONI MOBILE-OTE; VENDITA DIRITTI TELEVISIVI.

⁴ POSTE ITALIANE-S.D.A. EXPRESS COURIER-BARTOLINI-CONSORZIO LOGISTICA PACCHI; CARTE DI CREDITO.

⁵ SELEA-ORDINE DEI FARMACISTI; COMPAGNIE AEREE-FUEL CHARGE; PELLEGRINI-CONSIP; CARTE DI CREDITO.

⁶ NOKIA ITALIA-MARCONI MOBILE-OTE; POSTE ITALIANE-S.D.A. EXPRESS COURIER-BARTOLINI-CONSORZIO LOGISTICA PACCHI; VENDITA DIRITTI TELEVISIVI.

decisione di non violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90. Nel terzo caso il procedimento è stato avviato dall'Autorità nel giugno 2001 e si è concluso con l'accertamento della violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90 e con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per un ammontare complessivo di 70 milioni di euro.

Al 31 marzo 2003 risultano in corso 3 istruttorie in materia di intese⁷.

Gli abusi di posizione dominante

Per quanto concerne gli abusi di posizione dominante, nella maggior parte dei casi esaminati per accertare presunte violazioni della legge è stato possibile escludere l'esistenza di comportamenti abusivi senza avviare un procedimento istruttorio. Le istruttorie concluse nel 2002 sono state quattro⁸.

In due casi i comportamenti tenuti sono stati ritenuti in violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90 (DIANO-TOURIST FERRY BOAT-CARONTE SHIPPING-NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA; O.N.I. E ALTRI-CANTIERI DEL MEDITERRANEO) ed è stata comminata una sanzione pecuniaria pari a circa 2.3 milioni di euro (DIANO-TOURIST FERRY BOAT-CARONTE SHIPPING-NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA). Negli altri due procedimenti istruttori (INTERNATIONAL MAIL EXPRESS ITALY-POSTE ITALIANE e BLUGAS-SNAM) è stata accertata una violazione dell'articolo 82 del Trattato CE e sono state irrogate sanzioni per un ammontare complessivo pari, rispettivamente, a circa 7.5 milioni di euro nel primo caso e 1.000 euro nel secondo caso.

Abusi esaminati nel 2002 per settori di attività economica (numero delle istruttorie concluse)

SETTORE PREVALENTEMENTE INTERESSATO

Energia elettrica, acqua e gas	1
Trasporti e noleggio di mezzi di trasporto	2
Servizi postali	1
TOTALE	4

Al 31 marzo 2003 sono in corso tre procedimenti istruttori relativi alla presunta violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90⁹ e un procedimento relativo alla presunta violazione dell'articolo 82 del Trattato CE¹⁰.

⁷ TEST DIAGNOSTICI PER DIABETE; COMPASS GROUP ITALIA-AUTOGRILL-RISTOP; ALITALIA-VOLARE.

⁸ DIANO-TOURIST FERRY BOAT-CARONTE SHIPPING-NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA; O.N.I. E ALTRI-CANTIERI DEL MEDITERRANEO; INTERNATIONAL MAIL EXPRESS ITALY-POSTE ITALIANE; BLUGAS-SNAM.

⁹ TEST DIAGNOSTICI PER DIABETE; COMPASS GROUP ITALIA-AUTOGRILL-RISTOP; AVIAPARTNER-SOCIETÀ AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA.

¹⁰ ENEL TRADE-CLIENTI IDONEI.

Le operazioni di concentrazione esaminate

Nell'anno 2002 il numero delle operazioni di concentrazione sottoposte al vaglio dell'Autorità è stato il più elevato dall'entrata in vigore della legge n. 287/90. I casi di concentrazione esaminati nel periodo di riferimento sono stati 651. In 603 casi è stata adottata una decisione formale ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, mentre 45 casi si sono conclusi con un non luogo a provvedere, due casi sono stati rinviati alla Commissione europea e in un caso la comunicazione è stata spontaneamente ritirata dalle parti.

In 11 casi l'Autorità ha condotto un'istruttoria ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/90. In tre casi l'Autorità ha deliberato il divieto dell'operazione di concentrazione ritenendola suscettibile di determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza¹¹. In un caso le parti dell'operazione, tenuto conto delle risultanze preliminari dell'istruttoria, hanno comunicato spontaneamente il formale ritiro della comunicazione dell'operazione di concentrazione¹². In due casi l'Autorità ha autorizzato la concentrazione¹³ mentre in altri tre casi ha subordinato la decisione di autorizzazione all'adozione, da parte delle imprese, di alcune specifiche misure correttive¹⁴. L'Autorità infine ha disposto in un caso il rinvio dell'operazione comunicata alla Commissione europea in quanto rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento n. 4064/89¹⁵ mentre in un altro ha deliberato il non luogo a provvedere¹⁶.

L'Autorità ha inoltre condotto 13 istruttorie relative alla mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva di operazioni di concentrazione. In tutti i casi esaminati è stata riscontrata la violazione dell'articolo 19, comma 2 della legge n. 287/90 e comminate alle parti sanzioni pecuniarie per un ammontare complessivo pari a circa 160 mila euro¹⁷.

Nel primo trimestre del 2003 sono state esaminate 149 ulteriori operazioni di concentrazioni ed è stata condotta un'istruttoria ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/90 nel corso della quale le parti hanno comunicato il

¹¹ SITA-VIAGGI E TURISMO MAROZZI; AUTOGRILL-RISTOP; AUTOGRILL-RISTOP.

¹² LOTTOMATICA-TOTO2000-BETTING SERVICE-RAMO DI AZIENDA DI EIS-ELETTRONICA INGEGNERIA SISTEMI.

¹³ ENEL-FRANCE TELECOM-NEW WIND; BANCA DI ROMA-BIPOP-CARIRE.

¹⁴ GROUPE CANAL PLUS-STREAM; SOCIETÀ ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI-S.E.C.I.-Co.PRO.B-FINBIETICOLA-ERIDANIA; SAI SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE-LA FONDARIA ASSICURAZIONI.

¹⁵ PERSONA FISICA-FINIPER-CARREFOUR ITALIA-GS.

¹⁶ SAI SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE-LA FONDARIA ASSICURAZIONI.

¹⁷ ONAMA-IMPRESA INDIVIDUALE; TV INTERNAZIONALE-RAMI D'AZIENDA DI EMITTENTI LOCALI; SPACE SAT-TELIT MOBILE TERMINALS; THÜGA ITALIA-S.I.M.A.-SAMEST; THÜGA-FINGAS-SUDGAS; THÜGA THÜGA ITALIA-ENERGAS-HYDROBAU; EUROPE CHEMICALS-SET EUROPEAN TRADE-WORD CHEMICAL TRADE; ENERGIA PLASSIER-IMPRESA ELETTRICA PLASSIER; SODIPAR-IMPRESA INDIVIDUALE; BKW FMB ENERGIE-ELECTRA ITALIA; CULLIGAN COMO-RAMI D'AZIENDA; VOESTALPINE EUROPLATINEN-EUROWELD; VOESTALPINE STAHL-TURINAUTO.

formale ritiro della comunicazione dell'operazione di concentrazione (TELECOM ITALIA-RAMO DI AZIENDA DI PAGINE ITALIA). L'Autorità ha inoltre concluso tre istruttorie in relazione alla mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazioni, che si sono concluse con l'accertamento della violazione dell'articolo 19, comma 2 della legge n. 287/90 e con l'irrogazione di sanzioni amministrative per un ammontare complessivo pari a circa 48 mila euro¹⁸.

Al 31 marzo 2003 sono in corso tre procedimenti istruttori per inottemperanza all'obbligo di notifica preventiva di operazioni di concentrazione¹⁹.

Indagini conoscitive, pareri alla Banca d'Italia, inottemperanze

Nel corso del 2002 l'Autorità ha reso, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 287/90, 28 pareri alla Banca d'Italia, di cui 22 in materia di concentrazioni e 6 in materia di intese. In due casi aventi a oggetto intese, l'Autorità ha ritenuto che ricorressero gli estremi per la violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90²⁰.

Sempre nel periodo di riferimento l'Autorità ha concluso due procedimenti istruttori per inottemperanza alle misure prescritte quali condizioni per l'autorizzazione delle operazioni di concentrazioni²¹, riscontrando in un caso (EDIZIONE HOLDING-AUTOSTRAD E CONCESSIONE E COSTRUZIONE AUTOSTRAD E) la violazione dell'articolo 19, comma 1 della legge n. 287/90 e irrogando contestualmente una sanzione pecuniaria per un ammontare pari a circa 15.8 milioni di euro. L'Autorità ha, altresì, sanzionato per un importo pari a 2 milioni di euro un'inottemperanza a una diffida a eliminare infrazioni accertate (ASSOVIAGGI-ALITALIA).

Nel primo trimestre del 2003 l'Autorità ha deliberato l'avvio di un'indagine conoscitiva sullo stato di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica²². Ha inoltre reso tredici pareri alla Banca d'Italia, di cui undici in materia di concentrazioni e due in materia di intese. In un caso l'Autorità ha ritenuto che l'accordo dovesse essere autorizzato subordinatamente al rispetto di talune condizioni²³.

¹⁸ MTV ITALIA-RAMI D'AZIENDA; LOTTOMATICA-TWIN; NUOVA MAA ASSICURAZIONI-MEDIOLANUM ASSICURAZIONI.

¹⁹ IPLOM-RAMO DI AZIENDA DI IMPRESA INDIVIDUALE; FIAT GESCO-RAMO DI AZIENDA DI I.L.T.E.-INDUSTRIA LIBRERIA TIPOGRAFICA EDITRICE; MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO-EURALUX.

²⁰ CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO-UNICREDITO ITALIANO; BANCA VALDICHIANA DI CREDITO COOPERATIVO TOSCO-UMBRO-BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPULCIANO-FEDERAZIONE TOSCANA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO.

²¹ EDIZIONE HOLDING-AUTOSTRAD E CONCESSIONE E COSTRUZIONE AUTOSTRAD E; SEAT PAGINE GIALLE-CECCHI GORI COMMUNICATIONS.

²² INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DELLA LIBERALIZZAZIONE DEI SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS.

²³ A.B.I.-ACCORDI INTERBANCARI.

L'attività di segnalazione e consultiva

Le segnalazioni effettuate dall'Autorità, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287/90, in relazione alle restrizioni della concorrenza derivanti dalla normativa esistente o da progetti normativi sono state 30 di cui 24 nel 2002 e 6 nel 2003. Come negli anni passati, esse hanno riguardato un'ampia gamma di settori economici.

**Attività di segnalazione e consultiva per settori di attività economica
(numero degli interventi: gennaio 2002-marzo 2003)**

Settore	2002	gennaio-marzo 2003
Energia elettrica, acqua, e gas	3	-
Industria alimentare e delle bevande	1	-
Industria farmaceutica	1	-
Trasporti e noleggio di mezzi di trasporto	3	2
Radio e televisione	1	-
Telecomunicazioni	8	-
Assicurazioni e fondi pensione	1	-
Servizi finanziari	1	-
Servizi postali	-	1
Attività professionali e imprenditoriali	2	-
Attività ricreative, culturali e sportive	-	2
Servizi vari	2	-
Varie	1	1
TOTALE	24	6

AGRICOLTURA E ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha concluso due procedimenti istruttori in relazione a due intese tra imprese operanti, rispettivamente, nella produzione e commercializzazione di gelati (SAGIT-CONTRATTI DI VENDITA E DI DISTRIBUZIONE DEL GELATO) e nel settore delle sigarette (VARIAZIONE DI PREZZO DI ALCUNE MARCHE DI TABACCHI). L'Autorità ha inoltre autorizzato, subordinatamente al rispetto di alcuni impegni, un'operazione di concentrazione tra imprese attive nel settore bieticolo-saccarifero (SOCIETÀ ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI-S.E.C.I.-Co.PRO.B.-FINBIETICOLA-ERIDANIA), nonché sanzionato un'inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione (SODIPAR-IMPRESA INDIVIDUALE). Infine, l'Autorità ha effettuato un intervento di segnalazione in relazione a disposizioni normative suscettibili di restringere la concorrenza nel settore della panificazione (SEGNALAZIONE IN MERITO ALLE NUOVE NORME SULLA PANIFICAZIONE).

PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI*SAGIT-CONTRATTI DI VENDITA E DI DISTRIBUZIONE DEL GELATO*

Nel gennaio 2003 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio relativo a un modello contrattuale, volontariamente comunicato dalla società Sagit Spa ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90, avente a oggetto la distribuzione e la commercializzazione dei gelati nei punti vendita del cosiddetto canale *horeca* (bar, ristoranti, esercizi pubblici). Il modello contrattuale comunicato da Sagit prevedeva una clausola di acquisto esclusivo, da parte del punto vendita, a favore dell'impresa produttrice di gelato. In considerazione dell'utilizzazione del medesimo modello contrattuale anche dagli altri principali produttori di gelato industriale presenti in Italia, ovvero Nestlé Italiana Spa, Sammontana Srl, Gelati Sanson Spa, l'Autorità ha ritenuto di avviare il procedimento istruttorio anche nei confronti di tali imprese, al fine di valutare gli effetti concorrenziali complessivi dei contratti posti in essere sul mercato interessato che, in conformità con i precedenti comunitari e dell'Autorità in questo settore, è stato individuato nel mercato nazionale della produzione e commercializzazione di gelato da impulso industriale. Il procedimento è stato dunque avviato sulla base sia dell'articolo 2 della legge n. 287/90, per accertare l'eventuale natura restrittiva del solo modello contrattuale notificato da Sagit, sia dell'articolo 81 del Trattato CE, per verificare l'eventuale esistenza di un effetto cumulativo di una rete di accordi analoghi e la compatibilità di tale rete di accordi con quanto previsto dal regolamento comunitario n. 2790/99/CE in materia di intese verticali²⁴.

Dalle risultanze istruttorie è emerso che i contratti di distribuzione del gelato industriale da impulso sono caratterizzati da tre diverse clausole di esclusiva: l'esclusiva nei confronti dei concessionari-grossisti, l'esclusiva sul punto vendita e l'esclusiva sui frigo-congelatori in cui sono conservati i gelati (cosiddetta *freezer exclusivity*).

In relazione alle clausole di esclusiva nei confronti dei concessionari-grossisti, l'Autorità ha ritenuto che esse rispondono alle politiche commerciali delle imprese produttrici che affidano al concessionario non solo l'attività di distribuzione propriamente detta, ma anche tutte le relazioni commerciali con i clienti finali. L'esclusiva serve dunque a creare un forte legame fra produttore e distributore al fine di assicurare gli sforzi di quest'ultimo nelle politiche commerciali del produttore, in sostituzione di una struttura distributiva integrata. Essa non appare dunque costituire un ostacolo per l'ingresso sul mercato di un nuovo concorrente, anche in considerazione dell'ampio numero di grossisti che operano nella catena del freddo.

²⁴ Regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, in GUCE L 336/21 del 29 dicembre 1999.

Anche con riferimento alla *freezer exclusivity*, l'Autorità ha accertato che essa non elimina di per sé la possibilità di disporre di due *freezer* in uno stesso punto vendita, tendenza che si è significativamente manifestata negli ultimi anni, anche in conseguenza dell'evoluzione tecnologica che ha reso disponibili congelatori di dimensioni più ridotte. Inoltre, ha assunto rilievo nella valutazione di tale clausola la circostanza per cui i contratti di comodato hanno una durata sostanzialmente breve (pari a un anno) o indeterminata, ma con possibilità di risoluzione, previo mero preavviso, senza necessità di pagare alcuna penale in caso di recesso prima della scadenza naturale del contratto. Ciò rende nel complesso poco vincolante la *freezer exclusivity*, potendo l'esercente commerciale richiedere la rimozione del frigo-congelatore e stipulare un nuovo contratto di comodato con un altro produttore.

I maggiori problemi in termini di restrizione della concorrenza sono stati invece individuati nei contratti di esclusiva con i singoli punti vendita, che vincolano l'esercizio commerciale a distribuire i gelati di un unico produttore. Nel corso del procedimento è, tuttavia, emerso che una parte significativa della rete di distribuzione al dettaglio (pari al 43% dei punti vendita) non è, allo stato, interessata da clausole di esclusiva e, pertanto, rimane sostanzialmente libera e accessibile a eventuali nuovi entranti o alla concorrenza degli operatori già attivi. A tale riguardo, Sagit ha manifestato la volontà di non applicare la tipologia contrattuale in questione a una percentuale superiore al 50% dei punti vendita da essa complessivamente serviti. Inoltre, Sagit si è impegnata a modificare il modello contrattuale originariamente notificato, eliminando l'obbligo per l'esercente di far subentrare un eventuale terzo cessionario nel contratto stipulato, nonché l'indicazione del grossista presso il quale l'esercente avrebbe dovuto obbligatoriamente rifornirsi.

In ragione della presenza di una parte significativa di punti vendita sostanzialmente non vincolati, l'Autorità ha ritenuto che l'applicazione dei contratti di esclusiva da parte di Sagit, Nestlé, Sammontana e Sanson non fosse suscettibile di determinare, allo stato, un effetto cumulativo di blocco sul mercato in contrasto con l'articolo 81 del Trattato CE, e che non fosse dunque necessario procedere alla revoca dell'esenzione per categoria di cui al regolamento n. 2790/99/CE nei confronti delle società Nestlé, Sammontana e Sanson, esenzione della quale esse beneficiavano in ragione delle quote di mercato detenute (inferiori al 30%). Relativamente al contratto notificato da Sagit, in considerazione delle modifiche apportate e dell'impegno a non incrementare il numero di punti vendita forniti con contratto di esclusiva oltre il 50% di quelli da essa complessivamente serviti, l'Autorità ha ritenuto che tale contratto non risultava, allo stato, suscettibile di restringere la concorrenza ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90.

VARIAZIONE DI PREZZO DI ALCUNE MARCHE DI TABACCHI

Nel marzo 2003 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti delle imprese operanti nel mercato italiano delle sigarette, accertando un'intesa restrittiva della concorrenza realizzata nel periodo 1993-2001 dai due principali operatori, il gruppo Philip Morris e l'Amministrazione

Autonoma dei Monopoli di Stato, alla quale nel 1999 è subentrato l'Ente Tabacchi Italiani Spa (ETI). In particolare, dall'istruttoria è emerso che Philip Morris e l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/ETI sono state a lungo legate da rapporti contrattuali di licenza in base ai quali l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato prima e l'ETI poi hanno prodotto e venduto sigarette con marchi di proprietà di Philip Morris (*Marlboro, Diana, Muratti e Mercedes*). In tale contesto, queste due imprese hanno dato luogo a un'ampia concertazione avente come oggetto ed effetto la convergenza delle loro strategie commerciali, con conseguente alterazione delle dinamiche concorrenziali sui prezzi delle sigarette, limitazione all'iscrizione in tariffa di nuovi marchi e sostanziale mantenimento di un'artificiale stabilità del mercato, in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90. Più specificatamente, nel periodo considerato, Philip Morris e Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/ETI hanno applicato aumenti di prezzo contestuali e omogenei, riuscendo a mantenere la loro quota congiunta di mercato pari a circa il 90%, anche attraverso azioni volte a limitare iniziative concorrenziali degli altri operatori.

I contratti di licenza per la produzione e vendita delle sigarette, rinnovati tre volte nel periodo preso in considerazione dall'istruttoria (nel 1993, 1997 e 1999), riguardavano alcune delle principali marche di Philip Morris commercializzate in Italia e rappresentavano una significativa parte dell'attività produttiva dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/ETI. Sia tali contratti, sia le iniziative intercorse per il loro rinnovo e la loro attuazione, hanno creato uno stabile legame tra Philip Morris e l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/ETI e il conseguente coordinamento delle loro politiche commerciali. Uno degli elementi caratterizzanti i rapporti contrattuali di licenza era lo squilibrio economico. Infatti, per l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato prima e per l'ETI poi era estremamente importante il mantenimento di tali rapporti, in quanto essi permettevano l'utilizzo di una parte considerevole della capacità produttiva e determinavano introiti corrispondenti a un significativo ammontare dei ricavi aziendali. Per Philip Morris, invece, la stipula dei contratti di licenza non era dettata da un difetto della sua capacità produttiva, né da una maggiore economicità della produzione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/ETI. In realtà, l'istruttoria ha mostrato che i rapporti contrattuali di licenza sono stati utilizzati da Philip Morris quale strumento di pressione sull'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/ETI affinché questa orientasse la sua azione per favorire, oltre ai propri interessi, anche quelli dell'impresa licenziante, accrescendone ricavi e posizione di mercato: nel 1993 Philip Morris deteneva il 46,9% del mercato delle sigarette, contro il 45% dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; nel 2001 le quote sono state, rispettivamente, del 62,2% e del 27%. A questo proposito è apparsa rilevante la circostanza che, nel periodo considerato, *Diana*, la marca più importante, in termini di volumi e ricavi, prodotta su licenza dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/ETI, ha rappresentato il principale fattore di erosione della quota di mercato della stessa Amministrazione a favore di Philip Morris.

Dall'istruttoria è emerso che, nell'arco di tempo considerato, Philip Morris e l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/ETI hanno effettuato negoziazioni e raggiunto accordi che andavano oltre il normale contenuto dei contratti di licenza, coordinando le proprie strategie commerciali, con particolare riferimento agli aumenti di prezzo e ai posizionamenti delle principali marche di sigarette. La concertazione fra Philip Morris e l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/ETI si è in primo luogo manifestata nella definizione di aumenti di prezzo, nonché nell'evitare aumenti dell'aliquota dell'imposta di consumo. Le sigarette, infatti, essendo un prodotto gravato da un'elevata imposizione (l'imposta di consumo e l'Iva incidono complessivamente per circa il 75% sul prezzo finale di vendita), rappresentano per lo Stato un ambito preferenziale per aumentare il gettito fiscale. Nel periodo considerato, si sono succedute leggi di finanza pubblica che hanno quantificato il gettito aggiuntivo da conseguire e autorizzato il Ministro delle Finanze ad aumentare l'aliquota dell'imposta di consumo. Attraverso la concertazione sugli aumenti dei prezzi, Philip Morris e l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/ETI sono riuscite ad aumentare i loro ricavi e a soddisfare le esigenze erariali di maggior gettito, evitando quindi l'attuazione dei previsti aumenti delle aliquote impositive, che avrebbero, diversamente, inciso negativamente sui ricavi dei produttori. La concertazione sui prezzi tra le parti era espressamente prevista nei contratti applicati fino al 1997, relativamente ai prodotti oggetto di licenza, che rappresentavano una significativa parte del mercato. Infine, il mantenimento, l'annullamento e il ripristino di un differenziale di prezzo tra le sigarette *MS*, la principale marca dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/ETI, e le sigarette *Diana*, prodotte su licenza, sono stati costantemente oggetto di trattativa tra le due imprese.

L'intesa fra Philip Morris e l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/ETI si è diretta anche nei confronti delle altre imprese, inducendo aumenti dei prezzi delle sigarette concorrenti e limitando le possibilità di introdurre sul mercato *brand* a livelli di prezzo competitivi. Per realizzare tale strategia comune, i due principali operatori si sono avvalsi del particolare ruolo dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, produttore, operatore in monopolio di fatto nella distribuzione all'ingrosso²⁵, nonché amministrazione competente per i procedimenti di iscrizione nelle tariffe di vendita²⁶ e di variazione degli inquadramenti in tali tariffe. Fino al 1998, è stata proprio l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a comuni-

²⁵ Con decisione del 17 giugno 1998, la Commissione europea ha accertato comportamenti abusivi nella distribuzione posti in essere dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

²⁶ Ai fini della commercializzazione in Italia, le sigarette e gli altri prodotti derivati del tabacco devono essere iscritti con decreto in tariffe di vendita, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1965, n. 825. Per alcuni anni e fino al 1996, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha omesso di pronunciarsi sulle domande di iscrizione in tariffa presentate dagli operatori esteri. Tale comportamento è stato oggetto di un procedimento della Commissione nei confronti della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 169 (ora articolo 226) del Trattato.

care alle altre imprese l'entità degli aumenti dei prezzi e ad assicurarsi che esse seguissero le indicazioni fornite. Successivamente, nel 1999 e nel 2000, tale azione è stata svolta da ETI.

Un'ulteriore evidenza del coordinamento tra Philip Morris e l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/ETI volto al mantenimento di un'artificiosa stabilità del mercato, è emersa dalla vicenda che condusse, nel 1997, all'iscrizione in tariffa di prodotti in una fascia di prezzo intermedia tra le due preesistenti, quella alta nella quale erano collocate le marche estere e quella bassa nella quale erano collocate le marche nazionali e le sigarette *Diana*. In tale occasione, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato si adoperò nei confronti degli operatori minori per limitare il numero e la tipologia dei marchi da iscrivere e per controllarne il livello di prezzo, secondo linee corrispondenti a una precisa strategia elaborata da Philip Morris, interessata, al pari dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, a limitare le iscrizioni che altre imprese avevano chiesto a livelli di prezzo inferiori a quelli in cui erano tradizionalmente posizionati i prodotti esteri.

L'Autorità ha ritenuto che i comportamenti di prezzo delle imprese diverse da Philip Morris e Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/ETI non potessero ricondursi a un'intesa, in quanto essi erano stati per lungo tempo fortemente condizionati dalle pressioni esercitate dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/ETI (tra l'altro, nella sua veste di monopolista di fatto nella distribuzione), volte a neutralizzare la possibilità di mettere in atto azioni concorrenziali. In tal senso rileva la circostanza che fino alla decisione della Commissione europea del giugno 1998, il contratto di distribuzione delle sigarette, sottoscritto da ciascun produttore estero con l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato conteneva significative limitazioni all'aumento delle quantità commercializzate, eliminando di fatto ogni incentivo economico per gli operatori minori ad adottare strategie di prezzo che favorissero l'aumento delle quantità vendute. Successivamente, a partire dal secondo semestre 1998, le imprese minori hanno posto in essere condotte divergenti da quelle di Philip Morris e Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/ETI, senza che ciò abbia, tuttavia, determinato né una reazione da parte dei due principali operatori, né una modifica consistente della struttura del mercato.

Considerata la gravità e la durata delle infrazioni accertate, l'Autorità ha comminato sanzioni a cinque società del gruppo Philip Morris (Philip Morris Products Inc. e Philip Morris Products SA, che hanno stipulato i contratti di licenza; Philip Morris Holland B.V. e Philip Morris GmbH, che hanno venduto sigarette nel mercato italiano, dando attuazione alla concertazione mediante l'applicazione dei prezzi concordati; Philip Morris International Management SA, che ha avuto un ruolo nella definizione della politica commerciale del gruppo Philip Morris per il mercato italiano) per complessivi 50 milioni di euro e alla società Ente Tabacchi Italiani per 20 milioni di euro.

Quest'ultima è stata chiamata a rispondere anche per i comportamenti anti-concorrenziali posti in essere dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato fino al 1998.

SOCIETÀ ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI-S.E.C.I.-Co.PRO.B.-FINBIETICOLA-ERIDANIA

Nell'agosto 2002 l'Autorità ha autorizzato, subordinatamente al rispetto di alcuni impegni assunti dalle parti, l'acquisizione del 100% delle azioni del capitale della società Eridania Spa, operante nel settore della produzione e distribuzione di zucchero da barbabietola, da parte di tre imprese, Società Esercizi Commerciali Industriali-S.E.C.I. Spa (e la sua divisione Sadam Zuccherifici Spa), Coprob Scrl e Finbieticola Spa, anch'esse attive nel settore bieticolo-saccarifero. In particolare, l'operazione risultava articolata in due fasi: inizialmente, Sacofin Spa, impresa comune tra Seci/Sadam, Coprob e Finbieticola, avrebbe acquisito l'intero capitale sociale di Eridania; successivamente, entro un periodo massimo di 18/24 mesi, si sarebbe proceduto alla suddivisione di Sacofin in favore di due costituende società: Newco C, controllata da Sadam e Newco D, partecipata pariteticamente da Coprob e Finbieticola. Pertanto, a conclusione dell'operazione si sarebbero realizzati due distinti effetti concentrativi, consistenti rispettivamente nell'acquisto del controllo esclusivo di alcune attività di Eridania da parte di Seci/Sadam e nell'acquisizione del controllo congiunto di altre attività di Eridania per il tramite di un'impresa comune tra Coprob e Finbieticola. L'istruttoria era stata avviata al fine di verificare se l'operazione fosse nel suo insieme suscettibile di determinare la costituzione di una posizione dominante collettiva in capo a Seci/Sadam e a Coprob/Finbieticola nel mercato italiano dello zucchero, idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza anche nei mercati a monte dell'approvvigionamento delle barbabietole e della distribuzione del seme.

Dal punto di vista del quadro normativo di riferimento, il settore bieticolo-saccarifero è regolamentato, a livello comunitario, nell'ambito della politica agricola comune (PAC), per mezzo di una Organizzazione Comune di Mercato (OCM) dello zucchero. Lo strumento principale attraverso cui vengono realizzate le finalità dell'OCM consiste nella fissazione di un tetto produttivo suddiviso tra gli Stati membri, ciascuno dei quali ripartisce la propria quota alle società saccarifere operanti a livello nazionale, che, a loro volta, distribuiscono le quote produttive tra i bieticoltori attraverso la stipula dei cosiddetti contratti di coltivazione, mediante i quali il produttore agricolo si impegna a vendere e lo zuccherificio ad acquistare un quantitativo di saccarosio corrispondente alle barbabietole che l'agricoltore prevede di ricavare da una determinata superficie. Tali misure, originariamente concepite come transitorie, sono state di fatto più volte prorogate e sono tuttora vigenti.

In considerazione della complessità delle relazioni orizzontali e verticali tra gli operatori coinvolti, gli effetti dell'operazione notificata sono stati valutati sia nel mercato della produzione e vendita di zucchero, sia nei mercati a

monte dell'approvvigionamento delle barbabietole e della distribuzione del seme. Dal punto di vista geografico, il mercato della produzione e vendita di zucchero ha una dimensione nazionale. Tale delimitazione deriva principalmente dalla presenza di una regolamentazione che definisce in modo preciso il livello di offerta per ogni singolo Stato, operando di fatto come fattore di segmentazione dei singoli mercati nazionali. Rileva, inoltre, il fatto che la regolamentazione comunitaria viene applicata dai singoli Stati in maniera differenziata, in relazione alle particolarità che contraddistinguono l'attività produttiva e ai rapporti che intercorrono fra i diversi soggetti della filiera bieticolo-saccarifera nei singoli mercati nazionali. La produzione nazionale di zucchero, contingentata dalla regolamentazione comunitaria, è suddivisa annualmente con decreto del Ministero delle Politiche Agricole fra le diverse imprese. Precedentemente alla notifica dell'operazione, in Italia operavano soltanto cinque società, alle quali nel 2001 erano state assegnate le seguenti quote di produzione: Eridania 46,13%, Sfir 21,1%, Sadam 19,65%, Coprob 7,72% e Zuccherificio del Molise 5,41%. In considerazione dei flussi di importazione che per il 2001 si erano attestati intorno al 20-30% dei consumi nazionali, le quote di vendita erano state nel medesimo anno le seguenti: Eridania tra il 20-30%, Sadam e Sfir tra il 10-20%, Coprob e Zuccherificio del Molise non oltre il 10%. Anche i mercati dell'approvvigionamento di barbabietole e quello della distribuzione del seme di barbabietola presentano una estensione geografica nazionale in quanto, in sede di accordo interprofessionale, definito da una negoziazione collettiva tra tutti gli zuccherifici e tutte le associazioni agricole presenti nel settore, vengono fissati i principali parametri che regolano i rapporti tra parte agricola e parte industriale stabilendo, tra l'altro, le modalità di consegna delle barbabietole agli zuccherifici e il prezzo della bietola.

In relazione agli effetti dell'operazione come originariamente notificata, l'Autorità ha ritenuto che essa comportasse una radicale modificazione della struttura dell'industria nazionale dello zucchero, con la riduzione del numero delle imprese, la scomparsa del principale operatore e il contemporaneo rafforzamento di due imprese minori, Sadam e Coprob. Queste ultime, a seguito dell'operazione, avrebbero raggiunto la *leadership* del mercato, con quote pari a circa il 35% (Sadam) e il 39% (Coprob, anche tramite Newco D), nonché beneficiato di legami verticali sul fronte dell'approvvigionamento tramite la presenza di Finbieticola, rispettivamente, nel capitale di alcune imprese del gruppo Sadam e in Newco D.

In virtù delle modifiche strutturali conseguenti alla concentrazione, delle caratteristiche dei mercati interessati e dei legami strutturali esistenti tra le imprese coinvolte, l'operazione notificata è stata valutata suscettibile di determinare la creazione di una posizione dominante collettiva in capo a Sadam e a Coprob/Finbieticola nel mercato italiano dello zucchero. In particolare, l'Autorità ha osservato che già prima della concentrazione, il mercato risultava caratterizzato da: un elevato grado di concentrazione, una notevole omogeneità in termini di prodotto e di costi di produzione, una domanda sostan-

zialmente stabile, una significativa trasparenza delle dinamiche commerciali (la produzione è conosciuta in relazione al regime delle quote mentre per le vendite rileva il limitato numero di produttori, pari complessivamente a cinque, e di consumatori, rappresentati essenzialmente dalle principali industrie dolciarie e dalle catene della grande distribuzione). Pertanto, in un simile contesto di mercato, già prima della concentrazione in esame i produttori erano nelle condizioni di poter osservare, pur con un certo margine di incertezza, la condotta dei concorrenti, di prevederne le reazioni e quindi di determinare intelligentemente le rispettive strategie. Tuttavia, l'eventuale coordinamento tacito così raggiunto non poteva dirsi né certo né stabile. Infatti, soprattutto l'esistenza di una notevole asimmetria nelle quote dei produttori e l'assenza di legami strutturali tra gli stessi non garantiva un duraturo parallelismo nelle condotte, né la capacità di reagire a condotte non allineate poteva dirsi sicura e tempestiva.

L'operazione notificata avrebbe comportato, a giudizio dell'Autorità, significative modificazioni dell'assetto concorrenziale esistente, consentendo il mantenimento stabile di un comportamento parallelo tra le parti. Infatti, a seguito della concentrazione, sarebbero venuti a crearsi due operatori quasi perfettamente simmetrici in termini di quote di mercato, che complessivamente avrebbero coperto circa i $\frac{3}{4}$ della produzione nazionale. Inoltre, la circostanza che per un periodo di 18-24 mesi, corrispondente a due campagne saccarifere, le parti avrebbero gestito congiuntamente le attività produttive e commerciali di Eridania, sviluppando un'intensa collaborazione industriale e commerciale e condividendo importanti informazioni in merito, avrebbe potuto facilitare il perseguimento di una strategia di mercato unitaria anche successivamente alla suddivisione delle attività acquisite. L'adozione da parte di Sadam e Coprob/Finbieticola di parallele politiche di prezzo risultava poi particolarmente realistica anche alla luce dell'elevata trasparenza del mercato che si sarebbe venuta a creare in considerazione del fatto che queste avrebbero condiviso la maggior parte dei grandi clienti. Questa condivisione avrebbe infatti permesso a ciascuna impresa di conoscere, tra l'altro, il livello dei prezzi praticato dai concorrenti. Ciò avrebbe consentito ai due oligopolisti di monitorare in tempo reale le rispettive mosse strategiche, potendo in tal modo prevedere e allineare i rispettivi comportamenti e al tempo stesso riscontrare e reagire a ogni eventuale deviazione.

Nel corso del procedimento le parti hanno manifestato l'intenzione di assumere alcuni impegni volti a rimuovere gli effetti distorsivi della concorrenza derivanti dall'operazione di concentrazione. In particolare, gli impegni presentati riguardavano: *i*) la riduzione del periodo di gestione comune della società acquisita a poco più di sei mesi; *ii*) la modifica di alcuni legami societari al fine di ridurre il ruolo di Finbieticola nelle società saccarifere partecipate; *iii*) l'introduzione di appositi meccanismi volti a evitare distorsioni nelle modalità di approvvigionamento delle barbabietole a favore delle due società risultanti dalla concentrazione; *iv*) la cessione delle attività di distribuzione

del seme di barbabietola facenti capo a Eridania, Sadam e Coprob; v) l'impegno di mettere a disposizione di un *trader* indipendente, dotato di risorse finanziarie ed esperienza adeguate per operare quale attivo concorrente sul mercato italiano, un quantitativo di zucchero a prezzi inferiori a quelli di mercato nel caso in cui le importazioni di zucchero in Italia scendessero al di sotto di una determinata soglia quantitativa. L'Autorità ha valutato tali impegni idonei a eliminare il pericolo che, a seguito dell'operazione, si venisse a costituire una posizione dominante collettiva tale da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nei mercati interessati e ne ha, dunque, autorizzato la realizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge n. 287/90.

SODIPAR-IMPRESA INDIVIDUALE

Nel settembre 2002 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società Sodipar Srl e della sua controllata La Civab Srl per inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione. L'operazione, comunicata tardivamente all'Autorità, consisteva nell'acquisizione da parte della società La Civab di un ramo di azienda di un'impresa individuale attivo nella distribuzione di bevande alcoliche e analcoliche nella provincia di Livorno.

In merito alla responsabilità per la mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva, l'Autorità ha ritenuto che essa fosse da attribuire esclusivamente a La Civab. Infatti, l'acquisizione del ramo d'azienda era stata effettuata direttamente da La Civab e la capogruppo Sodipar non aveva svolto nella vicenda in questione un ruolo sostanziale o preponderante tale da far degradare il comportamento di La Civab a mera esecuzione delle scelte imprenditoriali della sua controllante. Anzi, come è risultato dalle risultanze istruttorie, La Civab esercitava la sua attività in completa autonomia rispetto alla controllante Sodipar.

In ordine alla quantificazione della sanzione, l'Autorità ha considerato, tra gli altri elementi: l'assenza di dolo da parte dell'agente; la comunicazione spontanea, seppure tardiva, dell'operazione; la collaborazione prestata dalle parti nel corso del procedimento; la mancata costituzione o rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Sulla base di tali presupposti, l'Autorità ha ritenuto di comminare una sanzione di circa 5 mila euro.

SEGNALAZIONE IN MERITO ALLE NUOVE NORME SULLA PANIFICAZIONE

Nel novembre 2002 l'Autorità ha inviato al Parlamento e al Governo una segnalazione, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, in relazione alla disciplina del settore della panificazione, contenuta nella legge 31 luglio 1956, n. 1002, recante "Nuove norme sulla panificazione", nonché al regolamento adottato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (CCIA) di Roma con delibera n. 275 del 27 settembre 1999, intitolato "Istruzioni relative agli adempimenti in materia di panificazione di cui alla legge n. 1002/56 nella provincia di Roma".

La legge n. 1002/56 prevedeva un regime autorizzatorio per l'insediamento dei nuovi panifici nonché per il trasferimento e le trasformazioni di quelli esistenti. In particolare, i panifici di nuovo impianto erano assoggettati ad autorizzazione rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura della Provincia, sentita un'apposita Commissione, avente il compito di valutare la domanda di apertura sulla base della densità dei panifici esistenti e del volume della produzione nella località ove era stata richiesta l'autorizzazione.

Nel settembre 1999 la CCIA di Roma ha adottato un regolamento che, richiamandosi ai principi contenuti nella legge n. 1002/56, specificava che la concessione dell'autorizzazione all'insediamento di un nuovo impianto di panificazione era subordinata all'esigenza di "salvaguardare l'equilibrio locale di mercato tra domanda e offerta". Il regolamento contingentava, dunque, nella sostanza il numero di panifici presenti sul territorio provinciale, rapportandolo a criteri predeterminati *ex lege*, quali la località e, nell'ambito della stessa, la densità dei panifici esistenti, il volume della produzione e il fabbisogno di pane.

Come già ripetutamente osservato in altre circostanze, l'Autorità ha posto in evidenza che l'utilizzazione di strumenti regolatori che limitino, in assenza di motivate esigenze di carattere generale, il numero delle imprese autorizzate a operare, determina distorsioni della concorrenza, creando ingiustificate posizioni di rendita degli operatori già presenti e disincentivando gli stessi a migliorare le condizioni di offerta del loro prodotto. L'Autorità ha inoltre rilevato come nel caso di specie non sembravano sussistere ragioni per ritenere che, dal venir meno della prevista programmazione dei panifici sul territorio provinciale, potessero derivare configurazioni di mercato inidonee a soddisfare le esigenze della domanda; al contrario, una rimozione delle restrizioni quantitative all'entrata avrebbe comportato una maggiore articolazione dell'offerta, anche sotto il profilo delle scelte di prezzo e di qualità/varietà del prodotto e, in definitiva, un migliore soddisfacimento delle esigenze dei consumatori finali.

PRODOTTI PETROLIFERI

IPLOM-CENTRO CALOR-BRONDINO

Nel gennaio 2003 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio in relazione alla violazione dell'obbligo di notifica preventiva delle operazioni di concentrazione da parte della società Iplom Spa e della sua controllante, Finoil Spa. In particolare, l'operazione, tardivamente comunicata all'Autorità, consisteva nell'acquisizione da parte di Centro Calor Srl, controllata al 90% da Iplom e al 10% da Finoil, di un ramo d'azienda di un'impresa, costituito da alcuni beni immobili, mobili, immateriali e da alcune autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti petroliferi e lubrificanti. Al 31 marzo 2003 l'istruttoria è in corso.